



COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

Determinazione n. 78 del 21/04/2026 (N. settoriale 31)

OGGETTO: SELEZIONE PER LA NOMINA DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DEL COMUNE DI CAMPOMAGGIORE PER IL TRIENNIO 2026-2029. APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.

Settore: Area Amministrativa - Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 11 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2023, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.01.2025, relativo alla nomina dei titolari di incarico di elevata qualificazione;

adotta il presente provvedimento.

Visti:

- lo Statuto comunale;
- la disciplina dei controlli interni contenuta nel D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli enti Locali;
- il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs 74/2017 Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per il funzionamento del nucleo di valutazione della performance, disciplinante la costituzione e il funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 06.12.2022;

Richiamato l'art. 3 del sopra menzionato Regolamento, rubricato "*DURATA, REVOCA, RECESSO E SOSTITUZIONI*", il quale al comma 1 stabilisce: "*Il Nucleo dura in carica tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto 1. e può essere rinnovato una sola volta, con decreto del Sindaco. È esclusa l'ipotesi di rinnovo tacito. Il Nucleo resta in carica fino alla nuova nomina. Entro 30 giorni dalla scadenza si dovrà procedere all'avvio del procedimento di nomina del nuovo organo di valutazione.*";

Dato atto:

- della scadenza dell'incarico di Nucleo di Valutazione in composizione monocratica del Dott. Rocco Trivigno, come da decreto sindacale di nomina n. 4/2023 del 20.03.2023;
- che non è presente né NIV, né OIV nell'Ente;

Ritenuto per motivi di economicità e risparmio della spesa di nominare un NIV monocratico, così come da Regolamento degli Uffici e servizi;

Considerato che si rende necessario indire un avviso per la nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Campomaggiore per il triennio 2026–2028;

Preso atto:

- delle nuove determinazioni relative alla pubblicazione sul portale della Performance del Dipartimento della funzione pubblica;
- del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2008, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, che attribuisce ai dirigenti (Responsabili di Settore) tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il quinto comma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 che stabilisce che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
- il Capo II “*Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione*” e gli artt. 16-17-18-19-20-21 del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 – 202;
- il Decreto Sindacale n. 9/2025 del 01.07.2025 di conferimento al sottoscritto – Dott. Salvatore Rago – dell'incarico di elevata qualificazione dell'Area n. 1 Amministrativa Finanziaria;

Visti:

- l'art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono “*all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*”;

- l'art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici”;
- altresì l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, secondo cui “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2 comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’art. 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”;

Visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 il quale testualmente recita:

“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.*

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”;

Ravvisata la necessità di nominare il Nucleo Indipendente di Valutazione che presti la propria attività mediante incarico professionale – prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 ss. Cod. Civ., senza vincolo di subordinazione – da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Regolamento dell’Ente e dalla normativa di settore vigente;

Evidenziato che l’incarico dovrà avere durata di tre anni, con possibilità di rinnovo della stessa;

Preso atto della deliberazione 11 dicembre 2024 n. 135/2024/INPR della Corte dei Conti – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA – la quale ha fornito importanti precisazioni in merito alla distinzione tra appalto di servizi di tipo intellettuale e incarico professionale di consulenza, studio o ricerca, stabilendo quanto segue:

- il primo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, mentre il secondo afferisce all’art. 7 c. 6 e seguenti del D. Lgs. n.165/2001;
- la norma di cui all’art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che il contratto che segue alla determinazione dirigenziale di incarico abbia la forma di un contratto di lavoro autonomo (o di opera intellettuale), in cui rilevano, per l’appunto, l’autonomia del prestatore d’opera e l’*intuitu personae*, con conseguente infungibilità della prestazione;

- nel contratto d’opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi, quanto i caratteri dell’obbligazione di risultato;
- nel contratto di appalto, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.);
- nell’appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un’obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^a sezione sent. n. 8/2009);
- il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto è individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo;
- l’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell’autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore (cfr. Sez. Lombardia, delib. n. 178/2014);
- resta sempre nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione la scelta tra incarico professionale di consulenza e appalto, ma tale scelta non dovrà essere elusiva degli intenti di riduzione di spesa perseguiti né della severa disciplina di cui all’art. 7, cc. 6 e 6-bis;
- il mero *nomen iuris* utilizzato dall’ente conferente, non vale di per sé a ricomprendere nell’una o nell’altra categoria un determinato provvedimento, dovendo darsi prevalenza al comportamento complessivo delle parti e al concreto contenuto dell’atto;

Preso atto, inoltre, della Sentenza del Consiglio di Stato n. 02776/2025, la quale ha ribadito che:

- la categoria dei contratti “*estranei*” al Codice degli Appalti – D.Lgs. 36/2023 – non esiste, essendo contemplata soltanto quella dei contratti “*esclusi*” ossia quegli appalti pubblici tra cui anche i servizi legali che, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sono sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica (affidamento mediante gara);
- l’obbligo di “*evidenza pubblica*” riguarda in ogni caso il procedimento da applicare per individuare il soggetto chiamato a contrarre con la PA. A tale ultimo fine, infatti, l’art. 3 dell’Allegato I.1. al decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede sia la procedura di evidenza pubblica, sia l’affidamento diretto. Entrambe le procedure sono poi dirette alla stipula finale di un contratto di “*appalto pubblico*”, ossia quei “*contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi*” [art. 2, comma 1, lettera b), del citato Allegato I.1.];
- le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento dell’opera o del servizio (par. 2.4. “*I flussi finanziari soggetti a tracciabilità*”);
- la suddetta “*esclusione*” riguarda tuttavia l’applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA) ma non elide al tempo stesso la natura “*pubblica*” del contratto di appalto che deve essere concluso con un dato professionista. L’esclusione riguarda dunque la “*procedura di evidenza pubblica*” ma non anche la “*natura pubblica*” del contratto stipulato. Ciò in quanto non si deve confondere tipologia e natura dei contratti con la procedura di scelta del contraente;
- tale inquadramento concettuale è applicabile sia che si qualifichi tale contratto alla stregua di prestazione d’opera professionale, sia che lo si qualifichi come appalto di servizi;
- l’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, stabilisce che i “*contratti esclusi*” di cui al comma 2 della medesima disposizione, qualora garantiscano un certo ritorno economico, siano affidati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso Codice;

Precisato che:

- mediante la presente determina a contrarre si intende stipulare un contratto d’opera, ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile, ove, il Professionista incaricato si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- tale incarico è motivato nel rispetto dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

- l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento del servizio descritto verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi propri necessari;
- oggetto della prestazione è un'obbligazione di mezzi;
- il presente incarico professionale configura un contratto d'opera intellettuale;

Rilevato, quindi, che il presente incarico professionale configura un contratto d'opera intellettuale, sottoposto alla disciplina generale del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23.12.2025 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026-2028;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il Codice civile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di approvare** l'avviso di selezione pubblica, il contestuale modulo di domanda (la cui visualizzazione, compilazione e trasmissione dovrà avvenire esclusivamente mediante il portale inPA) e schema di contratto, allegati alla presente sotto le lettere A) e B), per l'affidamento di un incarico professionale di Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Campomaggiore mediante incarico professionale – prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale ai sensi dell'art. 2222 ss. Cod. Civ. senza vincolo di subordinazione – allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. **di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con la sottoscrizione da parte dello scrivente Responsabile dell'Area;
4. **di pubblicare** il presente avviso all'Albo Pretorio dell'Ente, sul Sito Istituzionale, sul portale del reclutamento inPA e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
5. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che il Responsabile del progetto è il Dott. Salvatore Rago, dipendente di questo Ente;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

Il titolare di incarico di

Elevata Qualificazione
Area Amministrativa - Finanziaria
Dott. Salvatore Rago

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Campomaggiore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SALVATORE RAGO in data 21/04/2026